

COMUNE DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette in Modena il giorno ventisei del mese di gennaio (26/01/2017) alle ore 08:55, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1 Muzzarelli Gian Carlo	Sindaco	SI	18	Lenzini Diego	SI
2 Maletti Francesca	Presidente	SI	19	Liotti Caterina Rita	SI
3 Bussetti Mario	Vice Presidente	SI	20	Malferrari Marco	SI
4 Arletti Simona		SI	21	Montanini Antonio	SI
5 Baracchi Grazia		SI	22	Morandi Adolfo	SI
6 Bortolamasi Andrea		SI	23	Morini Giulia	NO
7 Bortolotti Marco		SI	24	Pacchioni Chiara Susanna	SI
8 Campana Domenico Savio		SI	25	Pellacani Giuseppe	SI
9 Carpentieri Antonio		SI	26	Poggi Fabio	SI
10 Chincarini Marco		SI	27	Rabboni Marco	SI
11 Cugusi Marco		SI	28	Rocco Francesco	SI
12 De Lillo Carmelo		SI	29	Santoro Luigia	SI
13 Di Padova Federica		SI	30	Scardozi Elisabetta	SI
14 Fantoni Luca		SI	31	Stella Vincenzo Walter	SI
15 Fasano Tommaso		SI	32	Trande Paolo	SI
16 Forghieri Marco		SI	33	Venturelli Federica	SI
17 Galli Andrea		SI			

e gli Assessori:

1 Bosi Andrea	SI	5	Guerzoni Giulio	SI
2 Cavazza Gianpietro	SI	6	Rotella Tommaso	NO
3 Ferrari Ludovica Carla	SI	7	Urbelli Giuliana	SI
4 Giacobazzi Gabriele	SI	8	Vandelli Anna Maria	SI

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Francesca Maletti pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 2

Prot. Gen: 2016 / 185505 - FR - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 - ATTO DI CONFERMA DELLA MANOVRA TRIBUTARIA 2016, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 5 FEBBRAIO 2016, CHE GIÀ CONFERMAVA LA MANOVRA TRIBUTARIA PRECEDENTE, E DELLA MAGGIORAZIONE TASI NELLA MISURA E SECONDO I TERMINI IVI PREVISTI PER GLI IMMOBILI NON ESENTATI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (N. 208/2015)
(Relatore Assessora Ferrari)

Con riferimento al dibattito prot. 183755 su "Bilancio di Previsione 2017-2019 - Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019, Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi – Approvazione", la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a maggioranza con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32

Consiglieri votanti: 30

Favorevoli: 20 i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Carpentieri, Cugusi, De Lillo, Di Padova, Fasano, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Pacchioni, Poggi, Rocco, Stella, Trande, Venturelli ed il sindaco Muzzarelli

Contrari: 10 i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Fantoni, Galli, Montanini, Morandi, Pellacani, Rabboni, Santoro, Scardozzi

Astenuti : 2 i consiglieri Campana, Chincarini

Risulta assente la consigliera Morini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 65 del 27 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, che ha determinato le aliquote, detrazioni e i termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

- n. 12 del 25 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, che ha confermato anche per l'anno 2016 la manovra tributaria 2015, di cui alla sopracitata, e la maggiorazione Tasi nella misura e secondo i termini ivi previsti per gli immobili non esentati dalla Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) nonché ha determinato le tariffe provvisorie e le scadenze di pagamento del Tributo sui rifiuti Tari.

Dato atto che nella manovra tributaria 2015, di cui alla citata deliberazione n. 65/2015, è stata applicata la maggiorazione TASI fino allo 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 secondo i termini ivi indicati ovvero applicando l'intera

maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per aumentare uno solo dei due limiti << la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile (primo limite) >> senza aumentare quindi l'aliquota massima della TASI che non può eccedere la misura del 2,5 per mille (secondo limite), e non invece distribuendo lo 0,8 per mille tra i due limiti.

Dato altresì atto che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) a partire dal 2016, tra l'altro, introduce “ex lege” disposizioni nuove ed integrative sulla fiscalità immobiliare locale, in particolare:

1. l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale (comma 14 – lett. a e d) con relative pertinenze, già affrancata dal 2014 dall' IMU, riconosciuta agli immobili con destinazione abitativa, accatastati in categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio). Esenzione riconosciuta non solo per il possessore (proprietario) ma anche per il detentore (inquilino) per la quota tasi di sua spettanza, che utilizzano l'alloggio come abitazione principale, restando invece dovuta in quest'ultima ipotesi la quota del possessore (proprietario). Mentre, nelle altre ipotesi, ad esempio alloggio affittato per finalità diverse, la Tasi è dovuta da entrambi.

2. l'assimilazione all'abitazione principale TASI delle fattispecie già assimilate per l'IMU (comma 14 - lett. b), quali gli alloggi sociali, l'ex casa coniugale assegnata con provvedimento dal giudice, l'alloggio del militare, l'alloggio del residente pensionato all'estero, l'abitazione dell'anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario se prevista dal comune, le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, compresi gli studenti universitari anche se non residenti.

3. l'esenzione dall' IMU, già esenti in TASI, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 13) .

4. le agevolazioni fiscali per determinate fattispecie: quali, ad esempio, la riduzione del 50 per cento della base imponibile per gli alloggi, non accatastati come A/1, A/8 e A/9, dati formalmente in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che li utilizzano come abitazione principale, se sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per il comodante (proprietario/possessore) e per il contratto di comodato (comma 10); la riduzione dell'imposta IMU e della TASI al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (commi 53 e 54); la riduzione dell'aliquota allo 0,1 per cento per i cosiddetti “beni merce”, con possibilità per i comuni di modificarne la misura in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 14 lett. c).

5. i nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E, escludendo nel calcolo i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti che sono funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti “imbullonati” cioè ancorati al suolo o incorporati nella costruzione non in modo strutturale potendo, allo stesso tempo, essere smontati o trasferiti in altro sito. E' possibile chiedere, nei casi in cui sussistono i presupposti, l'aggiornamento della rendita catastale: se la richiesta è presentata entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio (commi 21-24).

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che, come già aveva fatto la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) nell'articolo 1 ai commi 26 e 28, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, proroga anche per tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali apportando con il comma 42 dell'art. 1 modifiche integrative agli stessi citati commi estendendone la previsione della proroga anche all'anno 2017, in particolare:

- con la lettera a) s'integra il comma 26 relativamente alla sospensione dell'efficacia di eventuali deliberazioni degli Enti Locali, nella parte in cui questi prevedano aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) il cui gettito è a copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- con la lettera b) si aggiunge in fine al comma 28 la previsione della conferma anche per l'anno 2017 della maggiorazione Tasi, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i Comuni che l'hanno deliberata, quindi già applicata, per l'anno 2015 e confermata per l'anno 2016.

Considerato che sempre per disposto (art. 1, commi 448-449) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) è stata confermata la quota del Fondo di Solidarietà comunale di € 3.767,45 milioni prevista dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) per i i mancati gettiti derivanti dalle disposizioni di esonero ed agevolazione "ex lege" calcolati sulla base dei gettiti effettivi ad aliquote 2015 a cui è aggiunta una quota fino ad un importo massimo di € 80 milioni per i comuni per i quali il riparto dell'importo della quota precedente non assicura il ristoro dell'importo equivalente al gettito Tasi sull'abitazione principale stimato ad aliquota base. Non è previsto il Fondo compensativo IMU-TASI per l'anno 2017 (€ 625 milioni nel 2014; € 472,5 milioni nel 2015; € 390 milioni nel 2016), mentre è istituito un nuovo Fondo Enti Territoriali, rivolto oltre che ai Comuni anche alle Province e alle Regioni, di € 969 milioni nel 2017 che sarà ripartito in sede di conferenza unificata entro il 31 gennaio;

Preso atto quindi che il contesto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2017 conferma, come quello precedente definito dalla Legge di Stabilità 2016, il contenimento del livello complessivo della pressione tributaria sospendendo "ex lege" gli aumenti fiscali, che eventualmente gli Enti Locali deliberano.

Tutto ciò premesso, si ritiene con la presente deliberazione di:

1. confermare, ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 28, della Legge n. 208/2005 così come integrati dalla Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11 dicembre 2016 anche per l'anno 2017 limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016 (commi da 10 a 26), la manovra tributaria 2016 approvata con la deliberazione consiliare n. 12 del 25 febbraio 2016, che già a sua volta confermava quella del 2015 approvata con deliberazione n. 65 del 27 luglio 2015, e la maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura e secondo i termini ivi previsti, confermando anche la misura d'aliquota del 2,5 per mille (0,25 per cento) per i fabbricati cosiddetti "beni merce" nel rispetto del combinato normativo di cui ai commi 14, lett. c), 26 e 28 dell'art.1 sempre della citata Legge di Stabilità 2016, prendendo atto delle nuove

disposizioni tributarie introdotte dal 1° gennaio 2016, sempre dalla stessa Legge di Stabilità 2016 e ad oggi vigenti.

2. introdurre una nuova aliquota IMU agevolata del 5 per mille per i fabbricati di categoria catastale B5, nei quali viene svolta direttamente attività didattica paritaria, in proprietà a società cooperative a responsabilità limitata sociale (Scarl), a mutualità prevalente, con qualifica di onlus;

Considerato che le tariffe della tassa sui rifiuti Tari 2017, che costituisce assieme all'IMU e alla TASI l'imposta unica comunale (IUC), non possono essere determinate dal Comune fino a quando non sia stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) da parte della competente Agenzia Territoriale Atersir, dando tuttavia atto che queste, verificatosi tale presupposto, saranno approvate entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Vista la Circolare ministeriale n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamati sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702) sia il Decreto Legislativo n. 23/2011, art. 14 comma 6, e successive modificazioni che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il comma 11 dell'articolo 5 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe) che differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque i regolamenti avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato altresì atto che in base alla Risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011 e alla Risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze le aliquote e i regolamenti tributari possono essere variati oltre la data di approvazione del proprio bilancio purché recepiti da successive variazioni del Bilancio comunale senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo Bilancio.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta dell'11 gennaio 2017;

D e l i b e r a

- di confermare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e dell'art. 1, commi 26 e 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 così come integrati dal comma 42 dell'articolo 1 della Legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) anche per l'anno 2017 limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016 (commi da 10 a 26), la manovra tributaria 2016 approvata con la deliberazione consiliare n. 12 del 25 febbraio 2016 che già confermava la precedente manovra del 2015 approvata con la deliberazione n. 65 del 27 luglio 2015, compresa la maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura e secondo i termini ivi previsti;

- di confermare, anche nel rispetto del combinato normativo di cui ai commi 14, lett. c), 26 e 28 dell'art.1 sempre della Legge di Stabilità 2016, la misura dell'aliquota Tasi del 2,5 per mille (0,25 per cento) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- di prevedere l'aliquota IMU del 5 per mille e di confermare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille per i fabbricati, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale B/5, nei quali è svolta direttamente ed effettivamente attività didattica paritaria disciplinata dalla Legge 28 marzo, n. 53 dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi avente natura di società cooperativa a responsabilità limitata sociale (Scarl), a mutualità prevalente di diritto, con qualifica di onlus. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota agevolata è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo, proprietario o titolare di diritti reali di godimento sul fabbricato, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dello stesso, i requisiti soggettivi del proprietario/titolare di diritto reale di godimento e i requisiti oggettivi dello svolgimento diretto ed effettivo dell'attività didattica paritaria, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si usufruisce dell'agevolazione ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;

- di dare atto che le aliquote Tasi, ai sensi dei commi 682, lett. b) p.to 2 e 683, sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, individuati qui a seguire con i relativi costi di cui all'ultimo Conto consuntivo approvato nel 2015, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare complessivo pari ad € 27.720.958,61 mln così ripartito nei servizi di:

1. pubblica sicurezza e vigilanza locale	€ 11.605.616,73;
2. illuminazione pubblica	€ 6.400.800,00;
3. anagrafe e servizi cimiteriali	€ 3.455.948,84;
4. manutenzione del verde pubblico	€ 2.313.024,00;
5. manutenzione stradale	€ 854.018,27;
6. tutela edifici ed aree comunali	€ 968.376,10;
7. trasporto pubblico	€ 2.123.174,64.

- di dare altresì atto che le tariffe della tassa sui rifiuti Tari 2017 devono per legge essere approvate successivamente all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte della competente Agenzia territoriale Atersir e che le stesse, verificatosi tale presupposto, verranno approvate entro comunque il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

- di dare infine atto che per la presente deliberazione comunale saranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge.

- di prevedere per l'anno 2017 nel rispetto degli equilibri di bilancio l'entrata complessiva a titolo di IMU e TASI di € 54.172.000,00 dando atto che gli stanziamenti dei capitoli 101 "IMU – Imposta municipale" e 102 "TASI – Tributo sui servizi indivisibili" trovano corrispondenza nel Bilancio previsionale 2017-2019, come segue:

1. euro 48.164.596,00 Piano dei Conti 1.1.1.6.1 ;
2. euro 6.007.404,00 Piano dei Conti 1.1.1.76.0.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

La Presidente
f.to Francesca Maletti

Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 30/01/2017

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

C O M U N E D I M O D E N A
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 26/01/2017

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 - ATTO DI CONFERMA DELLA MANOVRA TRIBUTARIA 2016, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 5 FEBBRAIO 2016, CHE GIÀ CONFERMAVA LA MANOVRA TRIBUTARIA PRECEDENTE, E DELLA MAGGIORAZIONE TASI NELLA MISURA E SECONDO I TERMINI IVI PREVISTI PER GLI IMMOBILI NON ESENTATI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (N. 208/2015)

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile
f.to Dott. Carlo Casari

Modena, 29/12/2016

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo
f.to Dott. Carlo Casari

Modena, 29/12/2016

Assessore proponente
f.to Ludovica Carla Ferrari